

**CORSO TEORICO-PRATICO SUL DIRITTO DI ACCESSO
(DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO) AGGIORNATO ALLE
NOVITA' DELLA CIRCOLARE N.1/2019 DEL MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Il diritto di accesso oggi: definizioni

- ▶ **Accesso documentale (art. 22, co. 1, lett. a) legge 7 agosto 1990, n. 241):** *«il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi».*
- ▶ **Accesso civico (art. 5, co. 1, d.lgs. n. 33/2013):** *«L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione».*
- ▶ **Accesso generalizzato (“FOIA”) (art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016):** *«Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.».*

Le tre tipologie di accesso a confronto

Tipologia	Soggetti legittimati	Caratteristiche
Accesso documentale	I titolari (soggetti privati, inclusi portatori di interessi pubblici o diffusi) di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto è l'accesso	Esistenza di una motivazione
		L'accesso è previsto solo per le informazioni aventi la forma di documento amministrativo
		Non sono ammissibili le istanze di accesso preordinate all'esercizio di un controllo generalizzato sull'operato dell'Ente
		Eventuale obbligo di comunicazione a soggetti controinteressati
Accesso civico	Chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti	Assenza di una motivazione
		Documenti, informazioni e dati soggetti ad obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Accesso generalizzato	Chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti	Assenza di motivazione
		Documenti, informazioni e dati detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione, entro i limiti e le eccezioni, assolute e relative, indicate all'art. 5-bis.
		Eventuale obbligo di comunicazione a soggetti controinteressati

Indirizzi vigenti in materia di accesso civico e di accesso generalizzato

- **Art. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013**, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016
- **«Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013»** adottate dall'ANAC con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (d'ora in avanti "*Linee Guida ANAC*") in attuazione del comma 6 dell'art. 5-bis, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui art. 8 d.lgs. n. 281/1997
- **Circolare n. 2/2017 «Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato - FOIA»** adottata, di concerto con l'ANAC, dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione – Dipartimento della Funzione Pubblica (30 maggio 2017)



Adozione di una disciplina interna: aspetti procedurali e organizzativi

Caratteristiche della disciplina interna sull'accesso generalizzato

- ❖ **Autonomia nella scelta della forma:** regolamento, circolare, altra tipologia di atto

- ❖ **Articolazione in n. 3 sezioni:** accesso documentale, civico e generalizzato

- ❖ **Riserva di legge:** disciplina relativa solo ad aspetti con rilevanza interna (aspetti procedurali e organizzativi)

- ❖ **Aspetti da disciplinare:**
 - modalità di presentazione delle richieste
 - modulistica (eventuale)
 - Uffici destinatari della richiesta

Il Regolamento sull'accesso dell'ANAC

“Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall' ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990”



Disciplina dei criteri e delle modalità organizzative per l'esercizio dell'accesso civico, civico generalizzato e documentale



Costi di riproduzione: Regolamento ANAC 31 maggio 2016

Profili attuativi dell'accesso civico

art. 5, co. 1, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Presentazione delle richieste di accesso civico (art. 5, co. 1, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)

❖ A chi presentare la richiesta



RT

❖ Come presentare la richiesta

- Utilizzo dei canali di trasmissione indicati dall'Ente (email, PEC, fax, posta, consegna a mano)
- Identificazione del ricevente come condizione di ricevibilità della richiesta (no richieste anonime o provenienti da identità incerte)

In caso di trasmissione in modalità telematica, ai sensi dell'art. 65, co. 1, del CAD, le richieste sono considerate valide se:

- ▶ sottoscritte dal richiedente con allegata copia documento d'identità
- ▶ inviate a mezzo PEC
- ▶ sottoscritte con firma digitale
- ▶ se il richiedente è identificato attraverso lo SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, o Carta d'Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi

Istruttoria delle richieste di accesso civico

- Il RT verifica l'ammissibilità della richiesta
- Il RT individua l'Ufficio dell'Ente detentore del documento, informazione o dato per il quale è stata segnalata l'omessa la pubblicazione e responsabile del relativo obbligo di pubblicazione
- Il RT trasmette la richiesta all'Ufficio detentore
- L'Ufficio detentore entro 30 giorni dalla data di presentazione pubblica il documento, dato o informazione mancante
- L'Ufficio detentore comunica al richiedente e al RT l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale della pagina *web*

**Profili attuativi e organizzativi dell'accesso
generalizzato (FOIA)**


art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Presentazione delle richieste di accesso generalizzato (FOIA)

❖ A chi presentare la richiesta

- Ufficio che detiene i documenti, informazioni e dati
- Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP
- diverso Ufficio, espressamente individuato dall'Ente e indicato nella sottosezione “Altri contenuti – Accesso Civico” della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale

❖ **Competenza:**



Creazione di *help-desk* o «centri di competenza»:

- capillare diffusione interna delle informazioni riguardanti gli strumenti (procedurali, organizzativi o di altro tipo) impiegati dall'amministrazione per attuare la normativa sull'accesso generalizzato;
- disseminazione di buone pratiche e di indicazioni operative provenienti dalle autorità centrali che monitorano e orientano l'attuazione del d.lgs. n. 97/2016 (Dipartimento della funzione pubblica e ANAC).

Casi particolari nella presentazione delle richieste di accesso generalizzato (FOIA)

- ▶ La richiesta viene inviata a un Ufficio non ricompreso tra quelli espressamente indicati dall'Ente
- ▶ La richiesta viene inviata al RT
- ▶ La richiesta viene inviata erroneamente all'Ente



Nell'ultimo caso il termine di 30 giorni decorrerà dalla data di presentazione all'Ente effettivamente detentore del documento, informazione o dato

Modalità di presentazione delle richieste di accesso generalizzato

▶ Come presentare la richiesta

- Utilizzo dei canali di trasmissione indicati dall'Ente (email, PEC, fax, posta, consegna a mano)
- Identificazione del ricevente come condizione di ricevibilità della richiesta (no richieste anonime o provenienti da identità incerte)

In caso di trasmissione in modalità telematica, ai sensi dell'art. 65, co. 1, del CAD, le richieste sono considerate valide se:

- ▶ sottoscritte dal richiedente con allegata copia documento d'identità
- ▶ inviate a mezzo PEC
- ▶ sottoscritte con firma digitale
- ▶ se il richiedente è identificato attraverso lo SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, o Carta d'Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi

Modulistica

Struttura di un modello «Richiesta di accesso generalizzato – FOIA»
(Allegato 1 alla Circolare n. 2/2017)

- ❖ Dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita)
- ❖ Residenza del richiedente (indirizzo, CAP, Comune, Provincia o Stato estero)
- ❖ Informazioni di contatto (recapiti del richiedente) – (indirizzo di posta elettronica, certificata o non; domicilio, se diverso dalla residenza)
- ❖ Oggetto della richiesta
- ❖ Modalità di risposta e trasmissione dei dati o documenti
- ❖ Finalità della richiesta (facoltativa)



L'utilizzo di una modulistica difforme non può mai costituire motivo di rigetto della richiesta (criterio del «*minor aggravio possibile*»)

Modulistica ANAC

❖ Accesso civico

- Allegato n. 1 - Modulo richiesta accesso civico al RPCT
- Allegato n. 2 - Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo

❖ Accesso civico generalizzato:

- Allegato n. 3 - Modulo richiesta accesso civico generalizzato
- Allegato n. 4 - Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato
- Allegato 5 - Modulo opposizione del controinteressato
- Allegato n. 6 - Modulo istanza di riesame del controinteressato

❖ Accesso ai sensi della 241/90:

- Allegato n. 7 Modulo richiesta accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990

Costi

Art. 5, co. 4, del d.lgs. n. 33/2013: *«Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali»*



Art. 25 della legge n. 241/1990: *«L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.»*

Oggetto della richiesta (FOIA)

La richiesta identifica i dati, le informazioni o i documenti (art. 5, co. 3)

Richiesta generica

Formulata in termini vaghi tali da non consentire l'identificazione dell'oggetto della richiesta

Richiesta esplorativa

Richiesta diretta all'accertamento del possesso di dati o documenti da parte dell'Ente

In entrambi i casi, prima di decidere per l'inammissibilità, l'Ente deve invitare il richiedente, per iscritto, a riformulare la richiesta

Richieste massive e manifestamente irragionevoli

Richieste «massive» = Richieste che prevedono il rilascio di un numero cospicuo di documenti, informazioni o dati il cui soddisfacimento interferisce con le attività ordinarie dell'Ente

«VALUTAZIONE DELLA «IRRAGIONEVOLEZZA»



- l'eventuale attività di elaborazione dei documenti, informazioni e dati che dovrà svolgere (ad es. oscuramento dei dati personali)
- risorse umane da impiegare (in termini di n° ore di lavoro prestate da ciascuna risorsa umana)
- la rilevanza dell'interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare



RIDEFINIZIONE DELLA RICHIESTA

Esclusioni e limiti all'esercizio del diritto di accesso generalizzato

Eccezioni assolute (art. 5-bis, comma 3)

❖ **Casi di Segreto di Stato** = art. 39 della legge n. 124/2007 *«Sono coperti da segreto di Stato tutti gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato»*

❖ **altri casi di divieto di divulgazione o di accesso previsti dalla legge**, compresi quelli in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente a specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui **all'art. 24, co. 1, della legge n. 241/1990**, ossia:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e ss.mm.ii. (*«Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato»*), e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, (es. segreto statistico, professionale, industriale, scientifico, bancario, sul contenuto della corrispondenza, segreto d'ufficio, pareri legali relativi a procedimento di contenzioso, ecc.), dal regolamento governativo adottato ai sensi dell'art. 17, co. 2, della legge n. 400/1988 (es. lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, alla correttezza delle relazioni internazionali, ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria, quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro) e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 24, co.2, della legge n. 241/1990 (*«Le pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1»*)

b) **nei procedimenti tributari**, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano (possibilità di ricorrere al «potere di differimento»);

c) nei confronti **dell'attività della pubblica amministrazione** diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione (possibilità di ricorrere al «potere di differimento»);

d) nei **procedimenti selettivi**, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi (cd. «*dati supersensibili*»).

Esclusioni e limiti all'esercizio del diritto di accesso generalizzato

Eccezioni relative o limiti (art. 5-bis, commi 1 e 2)

Interessi pubblici (comma 1):

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive

Interessi privati (comma 2):

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali

Interessi pubblici (art. 5-bis, comma 1)

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico = funzione inerente alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, comprendente la tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone (competenza statale e locale). Es.: informazioni relative all'organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia e del personale di forze armate; custodia di armi ed esplosivi; descrizione di impianti (sabotaggio)
- b) la sicurezza nazionale: bene costituzionale, definito dalla Corte Costituzionale come «*interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e, al limite, alla sua stessa sopravvivenza*»
- c) la difesa e le questioni militari: es. informazioni sulle attività connesse alla pianificazione, impiego e addestramento delle Forze Armate.
- d) le relazioni internazionali: es. atti relativi a negoziati tra Stati, lavori preparatori incontri bilaterali e multilaterali, comunicazioni tra rappresentanze e uffici consolari, ecc.
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato: es. scelte di bilancio, emissione di titoli del debito pubblico, ecc.
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento: tutti gli atti che sono espressione della funzione giurisdizionale (regole autonome previste dai rispettivi codici di rito)
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive: esercizio «potere di differimento»

Interessi privati (art. 5-bis, comma 2)

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (d.lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016):

- per «*dato personale*» s'intende «*qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale*»
- il pregiudizio concreto va valutato tenendo conto dei principi generali di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza
- nella valutazione del pregiudizio occorre tener conto di diversi parametri (es. ruolo pubblico ricoperto dalla persona, la natura dei dati personali, età, ecc.)

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza:

➤ art. 15 Cost. «*La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge*»

➤ la nozione di «corrispondenza» va intesa in senso estensivo

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali (sul segreto commerciale, spesso collegato a quello industriale, ved. Direttiva UE 2016/943 del 8 giugno 2016)

Individuazione dei controinteressati

Per “controinteressati” s’intendono quei soggetti per i quali l’accoglimento di una richiesta di accesso generalizzato può comportare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi privati indicati all’art. 5-bis, co. 2, ossia:

- ❖ protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina vigente in materia;
- ❖ libertà e segretezza della corrispondenza;
- ❖ interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica , ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Laddove individuati, sussiste un obbligo di comunicazione da parte dell’Ente ricevente

(a mezzo A/R oppure in modalità telematica se consentita espressamente)

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i controinteressati possono presentare **motivata opposizione**. Decorso tale termine senza alcuna opposizione, l’Ente provvede sulla richiesta (accertandosi, però, dell’avvenuta ricezione)

Iter procedimentale per l'istruttoria di una richiesta di accesso generalizzato (FOIA)

1. Verificare l'esistenza o meno di eccezioni assolute (comma 3)
2. Verificare che l'accesso non leda interessi pubblici o privati (eccezioni relative o limiti) (commi 1 e 2)



- esistenza di un nesso di causalità tra accesso e pregiudizio (il pregiudizio deve derivare dall'ostensione del documento, informazione o dato)
- indicare con chiarezza quale interesse viene pregiudicato dall'ostensione
- il pregiudizio deve essere un evento altamente probabile e non solo possibile



«Tecnica del bilanciamento»



Favorire l'interesse conoscitivo

Esito istruttoria richieste di accesso generalizzato (FOIA)

- ❖ ACCOGLIMENTO
- ❖ DINIEGO TOTALE
- ❖ DINIEGO PARZIALE
- ❖ DIFFERIMENTO

- ❖ ACCOGLIMENTO = entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta

Accoglimento nonostante l'opposizione dei controinteressati (art. 5, co. 6): in tal caso, il rilascio dei documenti, informazioni o dati non può avvenire prima di 15 giorni dalla comunicazione al controinteressato e va indicato espressamente nella comunicazione di accoglimento al richiedente

❖ **DINIEGO TOTALE**: la richiesta ricade in una delle esclusioni o dei limiti di cui all'art. 5-bis

Il provvedimento di diniego va motivato, con riferimento esplicito all'art. 5-bis. E' possibile indicare anche più di una motivazione.

➤ **DINIEGO PARZIALE**: nei casi in cui i limiti e le esclusioni di cui all'art. 5-bis riguardano soltanto alcune parti dei/del documenti/o richiesti/o, o solo alcune informazioni o dati richiesti, allora l'Ente è tenuto a concedere l'accesso per le rimanenti parti del/dei documento/i o alle informazioni o dati non ricompresi in alcun limite o esclusione.



**«Tecnica
dell'oscuramento»**

❖ **DIFFERIMENTO**: il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta può essere differito in 2 casi:

- individuazione di controinteressati (termine prorogato di 15 giorni per il rilascio)
- quando il pregiudizio concreto che potrebbe verificarsi nei riguardi degli interessi, pubblici o privati, di uno o più soggetti, ha carattere transitorio e, in tal caso, poiché i limiti si applicano “unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla protezione del dato”, allora ne deriva che in questi casi l’accesso non può essere negato ma deve essere differito (ad es. quando si tratti di documenti o informazioni concernenti indagini su reati o attività ispettive).

Non è possibile ricorrere al differimento per rimediare a una trattazione tardiva della richiesta

Dialogo cooperativo con i richiedenti

- ❖ **Nella fase di presentazione della richiesta**, al fine di:
 - ▶ rilasciare una ricevuta di avvenuta consegna, con l'indicazione del n° di protocollo, del termine di conclusione del procedimento
 - ▶ chiarire l'oggetto della richiesta e identificare meglio i documenti, informazioni e dati domandati
 - ▶ nel caso di richieste “massive”, per circoscrivere l'oggetto della richiesta
 - ▶ chiedere al richiedente di identificarsi, laddove non lo abbia fatto
 - ▶ comunicare che la trasmissione del materiale avviene, in linea generale, in modalità telematica, salvo che il richiedente non abbia indicato altra modalità o che la modalità telematica sia troppo onerosa per l'Ente
 - ▶ indicare gli eventuali costi di riproduzione a carico del richiedente.

- ❖ **Nel corso dell'istruttoria della richiesta**:
 - ▶ per comunicare la decisione finale
 - ▶ in caso di accoglimento (senza l'individuazione di controinteressati) per trasmettere contestualmente il materiale richiesto
 - ▶ in caso di diniego, per comunicare la motivazione (o motivazioni) del diniego, indicando gli strumenti esperibili dal richiedente per la propria difesa.

DIALOGO CON I «SOCIAL WATCH-DOGS»

Strumenti di tutela per il richiedente

❖ **Riesame al RT (art. 5, co. 7):** il RT decide con provvedimento motivato entro 20 giorni dalla richiesta di riesame.

Il RT è tenuto a sentire il **Garante per la protezione dei dati personali** laddove il diniego o il differimento dell'accesso è stato stabilito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, co. 2, lett. a). Il Garante si pronuncia **entro il termine di 10 giorni** dalla richiesta. Di conseguenza, il termine di 20 giorni assegnato al RT è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e, comunque, per un termine non superiore a 10 giorni.

Caso particolare: Ufficio detentore coincide con il RT



La richiesta di riesame dovrà essere inoltrata al soggetto preventivamente individuato all'interno dell'Ente, gerarchicamente superiore al RT o di pari livello

Strumenti di tutela per il richiedente

- ❖ **Ricorso al TAR (art. 5, co. 7 e art. 116 d.lgs. n. 114/2010 - Codice del processo amministrativo):** può essere presentato dal richiedente in alternativa al Riesame al RT, oppure anche dopo il riesame in caso di conferma del provvedimento di diniego o del differimento.

Il ricorso va notificato all'Ente che ha negato o differito l'accesso.

- ❖ **Ricorso al Difensore civico territorialmente competente (art. 5, co. 7):** per documenti, informazioni o dati detenuti da Regioni e Enti Locali

Anche in questo caso, il ricorso va notificato all'Ente che ha negato o differito l'accesso. Il Difensore Civico si pronuncia **entro 30 giorni dal ricorso.**

1. **Il Difensore civico accoglie il ricorso**, ritenendo illegittimo il provvedimento di diniego o differimento: è tenuto a informarne sia il richiedente, sia l'Ente che lo ha adottato. Se l'Ente non conferma il diniego o il differimento **entro 30 giorni dalla comunicazione del Difensore civico**, allora l'accesso generalizzato **è consentito.**
2. **Il Difensore civico rigetta il ricorso**, confermando il diniego o il differimento. Il richiedente può presentare ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione del Difensore Civico.


Inoltre, anche in tal caso se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi privati di cui all'art. 5-bis, co. 2, lett. a), ossia per la tutela della protezione dei dati personali, il Difensore civico provvede dopo aver sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta del Difensore civico.

Strumenti di tutela per il controinteressato

- ▶ **Art. 5, co. 9:** nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, quest'ultimo può:



Richiedere riesame al RT
ai sensi del comma 7, art. 5



Presentare ricorso al Difensore civico
ai sensi del comma 8, art. 5



**Presentare ricorso al TAR avverso la
decisione dell'Ente o del RT o del
Difensore civico**
ai sensi dell'art. 116 d.lgs. n. 104/2010

Registro degli Accessi

- ❖ **Che cos'è:** è un elenco delle richieste di accesso pervenute all'Ente, a qualsiasi titolo (documentale, civico e generalizzato) in un determinato periodo, con l'indicazione del relativo esito

- ❖ **Finalità del Registro:**
 - semplificare la gestione delle richieste e le connesse attività istruttorie
 - favorire l'armonizzazione delle decisioni assunte su richieste identiche o simili, attraverso la consultazione delle richieste già presentate
 - agevolare i cittadini nella consultazione delle richieste già presentate
 - monitorare l'andamento delle richieste di accesso e la relativa trattazione
 - pubblicazione «proattiva» e «reattiva»

- **Linee Guida ANAC:** *«Il registro contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionali»*

➤ Circolare n. 2/2017 (cadenza pubblicazione trimestrale):



Campi richiesta di accesso						
Richiesta	Data presentazione	Oggetto	Presenza di controinteressati	Esito	Data esito	Sintesi della motivazione (in caso di diniego o differimento)

Campi richiesta di riesame			
Data presentazione	Esito riesame	Data del provvedimento	Sintesi della motivazione (in caso di diniego o differimento)

Campi ricorso al TAR	
Data di comunicazione del provvedimento all'Ente	Esito ricorso

**I chiarimenti della Circolare n. 1/2019 del Ministro per
la Pubblica Amministrazione**

I chiarimenti della Circolare n. 1/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione



Fornire alle PA ulteriori

Favorire l'utilizzo di soluzioni
tecnologiche per le fasi di
presentazione e gestione delle richieste
chiarimenti

- ▶ Criteri applicativi di carattere generale
- ▶ Regime dei costi
- ▶ Notifica ai controinteressati
- ▶ Partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame
- ▶ Termine per proporre l'istanza di riesame
- ▶ Strumenti tecnologici di supporto
- ▶ Sistema di protocollo informatico e Registro degli Accessi

I chiarimenti della Circolare n. 1/2019: criteri applicativi di carattere generale

- ▶ Le PA possono disciplinare esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno, ma non quelli aventi rilevanza esterna che possono incidere sull'estensione del diritto
- ▶ Le PA non possono, con proprio regolamento, individuare categorie di atti da sottrarre all'accesso come prevede invece, per l'accesso documentale, l'art. 24, co. 2, della legge n. 241/1990
- ▶ Il rinvio contenuto all'art. 5.bis del d.lgs. n. 33/2013 al citato art. 24 va interpretato in senso rigoroso e tassativo

I chiarimenti della Circolare n. 1/2019: il regime dei costi

- ▶ **Art. 10 del Regolamento (CE) n. 1049/2001 sull'accesso agli atti:**
 - ▶ per il rilascio di copie è possibile addebitare i soli costi di riproduzione e di spedizione se i documenti sono superiori a 20 pagine, mentre la visione in loco oppure l'accesso elettronico o tramite i Registri delle richieste di accesso è gratuito
- ▶ **Art. 5, co. 4, del d.lgs. n. 33/2013:** *«Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali»*
- ▶ **Art. 25 della legge n. 241/1990:** *«L'esc... dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.»*

I chiarimenti della Circolare n. 1/2019: il regime dei costi

Voci di spesa incluse nel costo di riproduzione:

- ▶ costo per la fotoriproduzione su supporto cartaceo
- ▶ costo per la copia o la riproduzione su supporti materiali
- ▶ costo per la scansione di documenti disponibili esclusivamente in formato cartaceo
- ▶ costo di spedizione dei documenti, qualora espressamente richiesta dall'istante e a condizione che ciò non costituisca un onere eccessivo per la PA.

N.B. Il costo non include quello relativo al personale impiegato nella trattazione della richiesta.

A tali voci di spesa possano aggiungersi anche gli oneri in materia di bollo e diritti di ricerca e visura, così come accade per gli atti oggetto di accesso documentale concernenti procedimenti in materia urbanistica e/o edilizia.

Consigliata l'adozione  un **TARIFFARIO**

I chiarimenti della Circolare n. 1/2019: la notifica ai controinteressati

- ▶ mediante raccomandata A/R
- ▶ per via telematica



- ▶ Le PA devono assolvere a tale obbligo di comunicazione anche laddove il numero di controinteressati sia particolarmente elevato, eventualmente preferendo forme di comunicazione a mezzo PEC laddove i controinteressati la possiedano.
- ▶ Nel caso in cui, tuttavia, il n° dei controinteressati sia particolarmente elevato e, non essendo stata autorizzato l'invio telematico, per ovviare a un'eccessiva onerosità della comunicazione le PA possono in alternativa oscurare i dati personali contenuti nei documenti da rilasciare.

I chiarimenti della Circolare n. 1/2019: termine per proporre l'istanza di riesame

Il d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, non prevede un termine esplicito per presentare richiesta di riesame al RT



Per evitare situazioni di incertezza, appare ragionevole prevedere un termine di **30 gg.** corrispondente a quello previsto per i ricorsi amministrativi, a cui l'istituto del riesame è riconducibile, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del DPR n. 1199/1971.

I chiarimenti della Circolare n. 1/2019: partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame

E' ammessa la partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame



Obbligo per il RPCT di comunicare ai controinteressati l'avvio del procedimento di riesame in applicazione dell'art. 7. co. 1, della legge n. 241/1990



Il controinteressato può presentare motivata opposizione entro 10 gg. per cui in tal caso il procedimento di riesame si conclude entro 30 gg (anziché 20 gg).

I chiarimenti della Circolare n. 1/2019: strumenti tecnologici di supporto

Strumenti a supporto dei cittadini	Strumenti a supporto delle P.A.
<p>Messa a disposizione di una procedura guidata sul sito www.foia.gov.it per agevolare il richiedente nella fase di presentazione della richiesta di accesso, anche mediante la previsione di un modulo compilabile <i>on line</i></p>	<p>Le P.A. dovrebbero ridurre i tempi di trasmissione delle richieste di accesso dall'Ufficio ricevente all'Ufficio detentore, adottando soluzioni organizzative idonee al fine di minimizzare gli oneri connessi ad attività ulteriori rispetto all'istruttoria in senso stretto della richiesta</p>

I chiarimenti della Circolare n. 1/2019: sistema di Protocollo informatico e Registro degli Accessi

Viene ribadita la possibilità di utilizzare il Sistema di Protocollo informatico per gestire l'intero procedimento di accesso e per la creazione del Registro



Rilevanza della figura del RPD (Responsabile della Protezione Dati) previsto dall'art. 17 che gestisce del d.lgs. n. 82/2005 (CAD) e dalla Circolare RTD n. 3/2018 del Ministro per la P.A. al quale è affidato il coordinamento del processo di diffusione all'interno della PA dei sistemi di protocollo informatico



“Indicazioni operative per l’implementazione del registro degli accessi FOIA”
redatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e disponibile sul sito www.foia.gov.it,

Responsabilità e sanzioni

- **Art. 46 d.lgs. n. 33/2013:**
- ▶ **Comma 1:** *«L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.»*
- ▶ **Comma 2:** *«Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.»*

Responsabilità e sanzioni

- **Art. 43, co. 3:** *«I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.»*
- **Art. 43, co. 4:** *«I dirigenti dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.»*
- **Art. 43, co. 5:** *«In relazione alla loro gravità, il RT segnala i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai seguenti soggetti:*
 - *all'Ufficio di Disciplina*
 - *al vertice politico dell'Ente*
 - *all'OIV (o NIV)*
- **Art. 44:** le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza sono utilizzati ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del RT e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

**I pareri del Garante per la protezione dei dati personali
in materia di accesso generalizzato**

Dati relativi ai pareri del Garante per la protezione dei dati personali in materia di accesso generalizzato

Relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di accesso generalizzato: n° 44 pareri resi (ai RPCT o ai Difensori Civici)

Ambiti prevalenti:

- Gestione del personale (dimissioni, progressioni economiche orizzontali, accesso alla qualifica dirigenziale, incarichi esterni, valutazione della Performance, trattamento giuridico ed economico, procedimenti disciplinari)
- Ambito edilizia (condono edilizio e concessione in sanatoria, permessi di costruire, certificati e concessioni edilizie, Scia e Cila, accertamento di irregolarità edilizie)
- Ambito giudiziario (sentenze, atti e dati giudiziari)
- Ambito tributario (tasse e canoni)
- Ambito stradale (verbali Polizia Municipale, permessi di sosta per disabili, permessi di circolazione ZTL)
- Dati sulla salute
- Autorizzazioni paesaggistiche

Pareri del Garante per la protezione dei dati personali

Pareri del Garante per la protezione dei dati personali:

<http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/provvedimenti/pareri/pareri-su-istanze-di-ac>

- Parere n. 466 del 11.10.2018 (RPCT Regione Calabria)
- Parere n.421 del 11.7.2018 (RPCT Città di Pescara)
- Parere n. 517 del 19.12.2018 (Difensore Civico Regionale Emilia Romagna)
- Parere n. 382 del 14.6.2018 (RPCT Città di Cosenza)

Parere n. 466 del 11.10.2018: progressioni economiche orizzontali

Caso: provvedimento di diniego totale con opposizione dei controinteressati

- ▶ Richiedente: RPCT Città di Pescara
- ▶ Oggetto della richiesta: verbali delle sessioni di valutazione delle performance individuali del personale di polizia municipale, relativi agli anni 2014/2015/2016
- ▶ Opposizione dei controinteressati: individuati e presentata opposizione
- ▶ Esito della richiesta: diniego
- ▶ Motivazioni del diniego: pregiudizio alla tutela dei dati personali e lavorativi
- ▶ Decisione del Garante: conferma del diniego ritenendo che *«il Comune abbia correttamente respinto l'accesso civico alla documentazione richiesta. Ciò in quanto la relativa ostensione, unita peraltro al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare ai soggetti controinteressati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.»* rappresentando in conclusione *«la possibilità per l'istante di accedere alla documentazione richiesta, laddove dimostri effettivamente l'esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990».*

Nella decisione il Garante evidenzia inoltre che non è stato possibile un accoglimento parziale dal momento che la presenza, nei verbali di valutazione delle performance del personale, di dati e informazioni dettagliati dei controinteressati avrebbe reso particolarmente difficile, se non impossibile, l'anonimizzazione degli stessi.

Parere n. 421 del 11.7.2018: valutazione della *Performance*

(Caso: riesame al RT con opposizione del controinteressato)

- ▶ Richiedente: RT Comune di Cascina
- ▶ Oggetto della richiesta: la nota, identificata nella richiesta di accesso, «a firma del responsabile dell'Ufficio procedimenti Disciplinari con le motivazioni addotte verso la mancata attivazione di un provvedimento disciplinare [...]»
- ▶ Controinteressati: individuati
- ▶ Esito della richiesta: diniego totale
- ▶ Motivazioni del diniego: - «non è stato né aperto né concluso alcun procedimento [...]; il documento si configura come prodotto di una attività istruttoria, che non ha dato luogo ad un seguito [...]. Tale istruttoria svolta si è conclusa con il non dover procedere nei confronti di alcun soggetto»; - «il documento contiene dati personali rientranti nei limiti al diritto di accesso generalizzato che le linee guida ANAC del 28 dicembre 2016 prendono in considerazione al punto 8 e che le stesse Linee guida trattano, al punto 7.7 (regolare svolgimento delle attività ispettive, nell'ambito delle quali si ritiene possa rientrare il documento richiesto). In caso di accoglimento dell'istanza si determinerebbe un pregiudizio alla protezione dei dati personali, che non può essere eliminato neppure con l'accorgimento della omissione dei nominativi, che sarebbero comunque individuabili dal contesto di riferimento. Nel caso sottoposto si rileva inoltre che non ci sono neppure interessi del richiedente, da bilanciare al riguardo».
- ▶ Decisione del Garante: conferma diniego totale (il Garante conclude affermando che «Nel caso sottoposto all'attenzione del Garante, sembrerebbe che alcune delle ragioni che hanno condotto alla richiesta di accesso civico riguardino invece vicende personali del soggetto istante. Per questi aspetti, resta salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, laddove sia dimostrata l'esistenza di un interesse qualificato, ossia di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990».

Parere n. 517 del 19.12.2018: Scia e Cila

(Caso: ricorso al Difensore Civico Regionale)

- ▶ Richiedente: Difensore Civico Regionale Emilia Romagna (nell'ambito di un ricorso presentato da RPCT di un Comune della Regione in cui il RPCT, in sede di riesame, aveva confermato il diniego)
- ▶ Oggetto della richiesta: *copia «delle Comunicazioni Inizio Lavori Asseverata (CILA) e delle Segnalazioni Certificate di inizio attività (SCIA) concernenti l'attività degli interventi edilizi da attuarsi nel territorio comunale, presentate nell'ultimo mese».*
- ▶ Controinteressati: individuati
- ▶ Esito della richiesta: diniego totale
- ▶ Motivazioni del diniego: protezione dei dati personali
- ▶ Decisione del Garante: conferma diniego totale evidenziando che *«la generale conoscenza delle informazioni personali contenute nelle SCIA e nelle CILA può determinare un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati – in violazione del ricordato principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, del Regolamento) – con possibili ripercussioni negative sul piano professionale, personale e sociale»* e ribadendo altresì, *«che le informazioni di dettaglio contenute nelle SCIA e nelle CILA impediscono di poter accordare anche un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell'art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013; oscurando, ad esempio, i dati identificativi (nome e cognome) del committente o del tecnico progettista. Ciò perché tale accorgimento non elimina la possibilità che i soggetti interessati siano identificati indirettamente tramite gli ulteriori dati di contesto contenuti nella documentazione richiesta (cfr. quanto riportato nel par. 4 del parere n. 360/2017). A tale riguardo, occorre infatti ricordare che – ai sensi del Regolamento – «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1).»*

Parere n. 382 del 14.6.2018: Tasse e Canoni

(Caso:

► Richiedente: RPCT Città di Cosenza

► Oggetto della richiesta: «copia autentica in formato cartaceo per l'immobile di proprietà [di soggetti identificati in atti delle] dichiarazioni IMU- TASI – TARI e rispettive documentazioni dei pagamenti anche di ICI, TARSU, TIA, TARES effettuati prima e dopo [la data] del 23/05/2014». Nell'istanza di accesso è precisato che la citata documentazione è richiesta «al fine di difesa e di Giustizia, a tutela dei propri diritti in quanto cittadino di Cosenza [...]».

► Esito della richiesta: diniego totale

► Motivazioni del diniego: protezione dei dati personali

► Decisione del Garante: conferma diniego totale evidenziando che «In tale quadro, con riferimento ai predetti documenti – considerata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali ivi contenuti dai quali è possibile ricostruire la «posizione tributaria dei [...] contribuenti e, di conseguenza, [la] loro situazione economica personale» – si ritiene, conformemente ai precedenti orientamenti del Garante in materia» come già evidenziato nel precedente Parere n. 506 del 30.11.2017 in cui aveva affermato che «l'istanza «è idonea a rivelare dati personali dei controinteressati, quali la situazione di vita e/o la situazione patrimoniale [...]. Infatti l'ostensione degli eventuali atti richiesti comporterebbe una informazione legata ai proprietari e dal quale possono desumersi dati come la residenza nel comune, l'aver fissato in quell'immobile la propria abitazione principale, l'aver versato o meno uno specifico tributo. L'informazione sui contribuenti richiesta è idonea a rivelare anche ulteriori elementi, come il tenore di vita o la situazione patrimoniale (cfr. in tema parere su accesso civico garante della privacy del 30 novembre 2017)».

Le sentenze del Giudice amministrativo in materia di accesso generalizzato

Sentenza TAR Toscana del 17 aprile 2019, n. 577 «Rapporti tra tipologie di accesso – Contratti pubblici»

- Parti: «Diddi S.r.l.» (ricorrente)
- Ente detentore: Azienda UsI Toscana Centro (classificatasi al 2° posto in graduatoria nella procedura di gara avviata da Consip s.p.a. volta all'individuazione del soggetto cui affidare il “Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni”).
- Oggetto della richiesta: richiesta di verificare che l'esecuzione del contratto si svolgesse nel rispetto del capitolato tecnico e dell'offerta effettuata in sede di gara, posto che eventuali inadempienze avrebbero comportato la risoluzione del contratto per inadempimento e il conseguente affidamento del servizio alla medesima ricorrente.
- Motivo ricorso: diniego dell'accesso dell'Azienda USL Toscana dichiarava di opporsi all'ostensione della documentazione richiesta da «Diddi», in quanto relativa alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale.
- Esito del ricorso: rigetto
- Motivazione del rigetto: *Per quanto riguarda dati, informazioni e documenti inerenti alla fase esecutiva del rapporto, successiva all'aggiudicazione del contratto – caratterizzata quindi da rapporti paritari – l'accesso è consentito ai sensi degli artt. 22 ss., l. n. 241/1990 e nel rispetto delle condizioni e dei limiti individuati dalla giurisprudenza, che nella fattispecie in esame non risultano osservati (attesa l'assenza di ogni prospettiva di risoluzione del rapporto contrattuale e di un interesse attuale della ricorrente al subentro).*

Sentenza TAR Sicilia, Sez. III, 6 aprile 2018, n. 796

«Atti endoprocedimentali»

- Parti: «L'Albero per la Vita – Soc. Coop. ONLUS» (ricorrente)
- Ente detentore: Comune di Alcamo
- Soggetto Richiedente: Sig. «X»

- Oggetto della richiesta: richiesta di atti urbanistici

- Motivo ricorso: accoglimento parziale della richiesta di accesso generalizzato del sig. «X» da parte del Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica e Territoriale del Comune di Alcamo limitatamente a un parere urbanistico

- Esito del ricorso: rigetto

- Motivazione del rigetto: *«Lo spirito dell'accesso civico è quello di consentire la verifica dell'attività di una pubblica amministrazione e non solo di quella che si concretizza con l'adozione di provvedimenti finali. In questa prospettiva, non vi è ragione di ritenere esclusa da tale forma di accesso la conoscenza di atti endoprocedimentali che, come i pareri in materia urbanistica, sono resi nell'ambito dello svolgimento dell'attività amministrativa del Comune. D'altra parte, poiché l'attività consultiva attiene a un bene demaniale, ordinariamente destinato a un uso pubblico, la possibilità per un cittadino di verificare le modalità di utilizzo di un bene generale risulta congruente con la ratio posta a fondamento della previsione dell'accesso civico.»*

Sentenza TAR Lazio, Sez. II-quater, 16 marzo 2018, n. 2994 «Elevato numero di notifiche»

- Parti: «L'Albero per la Vita – Soc. Coop. ONLUS» (ricorrente)
- Ente detentore: Comune di Alcamo
- Soggetto Richiedente: Sig. «X»

- Oggetto della richiesta: richiesta di atti urbanistici

- Motivo ricorso: accoglimento parziale della richiesta di accesso generalizzato del sig. «X» da parte del Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica e Territoriale del Comune di Alcamo limitatamente a un parere urbanistico

- Esito del ricorso: rigetto

- Motivazione del rigetto: *«È legittimo il provvedimento col quale il ministero della Salute ha negato l'accesso alle informazioni e ai documenti sull'importazione di latte e prodotti lattiero-caseari da Paesi extra-Ue, in quanto la richiesta impone un'attività amministrativa straordinaria in ragione della numerosità dei controinteressati da consultare e della notevole mole di materiale da raccogliere.»*

Sentenza TAR Sicilia Palermo – Sez. III, 1 ottobre 2018, n.2020
«Dati bancari, interessi economici e commerciali»

- Parti: «Centro Studi e Ricerche»
- Ente detentore: Regione Sicilia – Assessorato Istruzione e Formazione Professionale
- Soggetto Richiedente: Unione Sindacale di Bari
- Oggetto della richiesta: informazioni relative a: *“numero del cc/cc, Agenzie di Credito ed importi verso i quali sono stati canalizzati i bonifici trasmessi dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale a seguito della rendicontazione a qualsiasi titolo indirizzati al Centro Studi e Ricerche dal 2009 ad oggi. Si chiede altresì di conoscere se Codesto Assessorato abbia erogato al Centro Studi e Ricerche finanziamenti pubblici a mezzo assegno circolare e/o altri mezzi di pagamento”*.

➤ Motivo ricorso: accoglimento della richiesta

➤ Esito del ricorso: rigetto

Motivazione del rigetto: *«Il Collegio, infatti, osserva che l’accesso generalizzato è specificatamente finalizzato ad assicurare forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche che, nel caso di specie, sono concretamente ravvisabili nella richiesta di conoscere gli importi dei finanziamenti pubblici bonificati, quest’ultimi senza dubbio da considerarsi quali “risorse pubbliche per antonomasia”. Tuttavia, si ritiene di respingere la richiesta generale di ostensione degli estremi dei conti correnti bancari del soggetto ricorrente, in quanto, per un verso, tale dato attiene agli interessi economici della persona giuridica e, per altro verso, vi è il rischio concreto di un effettivo pregiudizio ai sopramenzionati interessi qualora tale dato dovesse essere reso ostensibile. A parere del Tribunale, infatti, una volta concretamente individuati i conti bancari del soggetto titolare, quest’ultimo potrebbe essere indubbiamente esposto a possibili azioni giudiziarie, in particolare di tipo espropriativo, da parte di presunti creditori*